



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	17	05

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **26/03/2019**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Approvazione Piano di ispezione ambientale della Regione Campania relativo alle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). D.lgs. 152/06 - art. 29 decies comma 11 bis - e L.R. 26/5/2016 n. 14 - art. 12 bis comma 1 -, introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. f) della L.R. 8/8/2018 n. 29.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Ettore	CINQUE	
4)	”	Bruno	DISCEPOLO	
5)	”	Valeria	FASCIONE	ASSENTE
6)	”	Lucia	FORTINI	
7)	”	Antonio	MARCHIELLO	
8)	”	Chiara	MARCIANI	
9)	”	Corrado	MATERA	
10)	”	Sonia	PALMERI	ASSENTE
11)	”	Franco	ROBERTI	ASSENTE
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- a) con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ("Norme in materia di ambiente"), è stato approvato il Testo Unico Ambiente, che nella Parte Seconda e nella Parte Quarta, rispettivamente, agli art. 4 e ss. e agli art. 208 e ss. disciplina le procedure autorizzatorie di competenza regionale;
- b) tra queste, di particolare rilievo, l'Autorizzazione integrata ambientale, disciplinata dagli art.29 bis e ss., che, ai sensi dell'art.4 del Testo Unico, ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda, e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale;
- c) ai sensi dell'art.29 bis, del D. Lgs n. 152/06 "l'autorizzazione è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT". Secondo quanto previsto nelle indicate conclusioni, gli impianti esistenti (vale a dire quelli autorizzati prima della pubblicazione delle conclusioni sulle BAT-Best Available Techniques (Migliori tecniche disponibili) sulla GUUE-Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) devono essere conformati ai nuovi standard entro 4 anni. Le nuove attività produttive in questo settore, invece, devono soddisfare immediatamente i nuovi requisiti. La direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali ha introdotto nuove disposizioni per le installazioni soggette a Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) tra cui quelle in materia di controlli. Tali nuove disposizioni sono state recepite nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 46/2014 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06;
- d) l'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT-Best Available Techniques (Migliori tecniche disponibili) applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata. Nell'ambito dei controlli è espressamente prevista un'attività ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall'autorità di controllo e che prevede l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate;
- e) le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29 sexies, comma 6 ter, e di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 152/06, sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi: a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti; b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione; c) un registro delle installazioni coperte dal piano; d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie; e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale; f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione;
- f) ai sensi dell'art. 29 decies, comma 11 ter, del D.lgs 152/06, il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione;

Rilevato che:

- a) l'art.12 bis (Piano annuale dei controlli), comma 1 L.R. 26 maggio 2016, n.14, introdotto dall'articolo 1, comma 1 lett. f), della L.R. 8 agosto 2018, n. 29, stabilisce che la Giunta regionale, in collaborazione con l'ARPAC, approvi il Piano annuale dei controlli per gli insediamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in coerenza con la normativa dell'Unione Europea e con la legislazione statale, ai sensi dell'art. 5 della medesima Legge regionale;
- b) con D.D. n. 82 del 24/10/2018 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, è stato costituito un gruppo di lavoro con la partecipazione dell'Arpa Campania per l'elaborazione del suddetto Piano di Ispezione Ambientale;

- c) il gruppo di lavoro ha elaborato uno schema di Piano, che con nota prot. n. 746602 del 26/11/2018 è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'acquisizione del sentito di cui all'art. 29-decies, comma 11 bis del D. Lgs. 152/06, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate ambientali statali ricadenti nel territorio campano;

Considerato che:

- a) con nota prot. 1470 del 22.01.2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare–Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha comunicato che non si ravvedono elementi di contrarietà al Piano di Ispezione Ambientale regionale trasmesso;
- b) dall'istruttoria dell'Ufficio risulta che il documento predisposto dal menzionato gruppo di lavoro è coerente con le disposizioni statali e regionali in materia;

Ritenuto di dover approvare il menzionato documento quale “Piano di Ispezione Ambientale della Regione Campania relativo alle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). D.Lgs. 152/06 -art. 29 decies comma 11 bis – e Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 - art. 12 bis comma 1 -, introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. f) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29”, come predisposto dal gruppo di lavoro costituito con D.D. n. 82 del 24/10/2018 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali e con la partecipazione dell'Arpac;

VISTI:

- a) il D. Lgs. n. 152 del 3.4.2006 e ss.mm.ii;
- b) l'art.12 bis (Piano annuale dei controlli), comma 1 L.R. 26 maggio 2016, n.14, introdotto dall'articolo 1, comma 1 lett. f), della L.R. 8 agosto 2018, n. 29;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. di approvare l'allegato “Piano di Ispezione ambientale della Regione Campania relativo alle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). D.Lgs. 152/06 -art. 29 decies comma 11 bis – e Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 - art. 12 bis comma 1 -, introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. f) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29”, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, l'approvazione del programma delle ispezioni alle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'anno 2019 e triennio 2019-2021, su proposta dell'Arpac, e conformemente ai criteri previsti dal Piano di cui al punto 1);
3. di trasmettere il presente provvedimento:
 - 3.1 alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
 - 3.2 alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;
 - 3.3 all'ARPAC;
 - 3.4 all'Ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 23 del 28.7.2017.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	115	del	26/03/2019	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 17	05

OGGETTO :

Approvazione Piano di ispezione ambientale della Regione Campania relativo alle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). D.lgs. 152/06 - art. 29 decies comma 11 bis - e L.R. 26/5/2016 n. 14 - art. 12 bis comma 1 -, introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. f) della L.R. 8/8/2018 n. 29.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		Vicepresidente Bonavitacola Fulvio		23/05/2019
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		Dott.ssa Martinoli Anna	5017	23/05/2019

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	26/03/2019	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	23/05/2019

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente**
- 50.6 : Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema**
- 50.17 : DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB**

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente



Giunta Regionale della Campania

Piano di ispezione ambientale della Regione Campania relativo alle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). D.Lgs. 152/06 - art. 29 decies comma 11 bis – e Legge regionale 26 maggio 2016 n. 14 - art. 12 bis comma 1 -, introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. f) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

1. Premessa e quadro normativo di riferimento.

La principale fonte della disciplina statale in materia ambientale è costituita dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ("Norme in materia di ambiente"), con il quale è stato approvato il Testo Unico Ambiente.

La disciplina delle procedure autorizzatorie di competenza regionale si rinviene nella Parte Seconda e nella Parte Quarta del citato Testo Unico, rispettivamente, agli art. 4 e ss. e agli art. 208 e ss.

Tra queste, di particolare rilievo, per quanto di interesse ai fini del presente Piano, l'Autorizzazione integrata ambientale, disciplinata dagli art.29 bis e ss., che, ai sensi dell'art.4 del Testo Unico, ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.

Secondo quanto disposto dall'art.6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale è necessaria per le installazioni che svolgono le attività sopra menzionate e per le modifiche sostanziali degli impianti già autorizzati.

Il successivo comma 14 precisa che "Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti svolte nelle installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, anche qualora costituiscano solo una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208".

Ai sensi dell'art.29 bis, "l'autorizzazione è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT".

Secondo quanto previsto nelle indicate conclusioni, gli impianti esistenti (vale a dire quelli autorizzati prima della pubblicazione delle conclusioni sulle BAT sulla GUUE) devono essere conformati ai nuovi standard entro 4 anni. Le nuove attività produttive in questo settore, invece, devono soddisfare immediatamente i nuovi requisiti. La direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (di seguito direttiva IED) ha introdotto nuove disposizioni per le installazioni soggette a Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) tra cui quelle in materia di controlli. Tali nuove disposizioni sono state recepite nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 46/2014 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06.

Si richiamano di seguito le definizioni e le disposizioni di detta normativa di riferimento ritenute rilevanti ai fini della predisposizione del Piano di ispezione ambientale oggetto della presente deliberazione.

Definizione di ispezione ambientale (art. 5 comma v-quinquies del d.lgs. 152/06)

Si individuano come «ispezione ambientale»: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

Condizioni dell'A.I.A. in materia di controlli (art. 29-sexies, commi 6, 6-ter del d.lgs. 152/06)

L'autorizzazione integrata ambientale concerne i requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente

normativa in materia ambientale e basandosi sulle conclusioni sulle BAT applicabili, la metodologia e la frequenza di misurazione, le condizioni per valutare la conformità, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente periodicamente, ed almeno una volta all'anno, i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata nonché', quando si applica il comma 4-bis, lettera b), una sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, rendendo disponibili, a tal fine, anche i risultati del controllo delle emissioni per gli stessi periodi e alle stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. L'autorizzazione contiene altresì l'obbligo di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorità competente in sede di aggiornamento dell'autorizzazione, per fissare i nuovi requisiti di controllo delle emissioni, su richiesta del gestore, tiene conto dei dati di controllo sull'installazione trasmessi per verificarne la conformità all'autorizzazione e dei dati relativi ai controlli delle emissioni, nonché dei dati reperiti durante le attività di cui all'articolo 29-octies, commi 3 e 4. [Comma 6]

Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 è espressamente prevista un'attività ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia

di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative. [Comma 6-ter]

Rispetto delle condizioni dell'A.I.A. (art. 29-decies, commi 3, 11-bis e 11-ter del d.lgs. 152/06)

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione; c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto. [Comma 3]

Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi: a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti; b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione; c) un registro delle installazioni coperte dal piano; d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie; e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale; f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità

d'ispezione. [Comma 11-bis]

Il periodo tra due visite in loco non supera un anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, tre anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, sei mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno: a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti; b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione; c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009). [Comma 11-ter]

Viene in rilievo altresì la disciplina regionale in materia. L'art.12 bis (Piano annuale dei controlli), comma 1 L.R. 26 maggio 2016, n.14, introdotto dall'articolo 1, comma 1 lett. f), della L.R. 8 agosto 2018, n. 29, stabilisce che "La Giunta regionale, in collaborazione con l'ARPAC, approva entro il trenta novembre 2018 ed entro la medesima data per gli anni successivi, il Piano annuale dei controlli per gli insediamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

2. Il Piano di ispezione ambientale a livello regionale

Ciò premesso, nel presente documento viene descritto il Piano di ispezione ambientale della Regione Campania (di seguito Piano) predisposto in conformità ai requisiti di cui all'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.LGS. 152/06 ai fini della programmazione delle attività ispettive ordinarie e straordinarie presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) operanti sul territorio regionale.

Nella predisposizione del Piano, anche al fine delle disposizioni ivi contenute per la definizione del programma triennale, si è inoltre ritenuto opportuno tenere in considerazione i principi e gli indirizzi in materia di

controlli previsti a livello comunitario [Raccomandazione 2001/331/CE relativa ai criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati Membri] e a livello nazionale [decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, art. 14 Semplificazione dei controlli sulle imprese; d.lgs. 105/2015 in materia di controllo di incidenti rilevanti connessi alle sostanze pericolose; intesa sulle linee guida sui controlli ai sensi dell'art. 14, comma 5 del d.l. 5/2012] al fine di ottimizzare la gestione delle risorse e assicurare una adeguata efficacia delle ispezioni ambientali; in tal senso, si è tenuto conto di fattori quali:

- la funzione delle ispezioni ambientali quale fase fondamentale del processo di attuazione della normativa ambientale il cui obiettivo primario è il conseguimento di un elevato livello di protezione ambientale;
- il riconoscimento negli autocontrolli effettuati dai Gestori delle installazioni soggette ad A.I.A. di un valido strumento sia per la verifica della conformità dell'installazione alle condizioni autorizzative sia per una ottimale gestione degli impianti volta a prevenire malfunzionamenti e conseguenti maggiori impatti sull'ambiente;
- la proporzionalità dei controlli al rischio intrinseco e al potenziale impatto ambientale che caratterizzano le diverse categorie di installazioni soggette ad AIA;
- la valenza del coordinamento delle attività di ispezione ambientale in capo a differenti autorità e dello scambio di informazioni sulle rispettive attività con particolare riferimento agli esiti delle visite in sito.

3. Elementi del Piano. Analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 29 decies, commi 11-bis e 11-ter, del D.lgs. 152/06, il Piano riporta le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie; in detti programmi, per ogni installazione, viene indicata la frequenza con cui deve essere effettuata la visita in loco da determinarsi sulla base di una valutazione sistematica sul rischio ambientale dell'installazione medesima.

La valutazione sistematica dei rischi deve considerare almeno :

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;

c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009)

Il Piano si basa pertanto, sull'analisi degli aspetti ambientali ritenuti maggiormente significativi e pertinenti per il territorio regionale, finalizzata a valutare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale, gli indici di rischio ambientali connessi alla collocazione geografica ed all'esercizio di una installazione A.I.A. in una determinata area.

Sono individuati i seguenti “principali problemi ambientali pertinenti”:

- Qualità dell'aria;
- Qualità delle acque superficiali;
- Vulnerabilità territoriale.

La caratterizzazione di detti “principali problemi ambientali pertinenti” e l'analisi degli stessi, finalizzata alla valutazione di specifici indici di rischio connessi alla localizzazione dell'installazione in una determinata area del territorio regionale, avviene sulla base di quanto previsto negli strumenti di pianificazione regionale di riferimento; gli aggiornamenti dei pertinenti provvedimenti di pianificazione regionale saranno presi in considerazione nella definizione della programmazione dei controlli ordinari del triennio successivo all'approvazione degli aggiornamenti medesimi, per una adeguata valutazione degli indici di rischio associati alle singole installazioni.

La valutazione di detti indici di rischio, è stata già sperimentalmente sviluppata per gli anni 2016 e 2017 con lo strumento denominato “Sistema per il Supporto alla Programmazione dei Controlli (di seguito SSPC) ovvero del metodo attraverso la cui applicazione viene determinato per ciascuna installazione A.I.A. il rischio ambientale complessivo e quindi la frequenza dell'attività ispettiva a cui è soggetta.

Nel corso degli anni infatti, a seguito della collaborazione di più agenzie internazionali che lavorano nel campo ambientale e più specificatamente nella materia IPPC, ARPA Lombardia ha elaborato un software di supporto alla programmazione dei controlli. Tale software è stato successivamente adottato dal sistema agenziale nazionale (SSPC Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli AIA - Doc 63. Manuali e Delibera di approvazione del Consiglio Federale del 15 marzo 2016).

Per l'applicazione del software alla realtà campana, ARPA Campania, in una prima fase, ha collaborato con l'ARPA Lombardia al fine di valutare i

risultati prodotti dal SSPC con quelli restituiti dallo stesso per la regione Lombardia.

Seguendo quelle che sono le indicazioni dei manuali di riferimento (prodotti dall'attività del GdL 10 SNPA) si è creato un template popolandolo a partire dal database delle aziende AIA.

Il template è popolato con i vari indicatori rappresentativi delle attività dell'azienda, del territorio e delle performance dell'azienda. In particolare si hanno i seguenti indicatori:

Indicatori di qualità dell'ambiente

W_R1: qualità dell'aria.

Questo indicatore può essere determinato in due modi.

Il primo utilizza la zonizzazione regionale del territorio in base alla qualità dell'aria. In pratica si vede in quale zona ricade l'azienda alla quale bisogna attribuire l'indicatore.

Il secondo metodo, da utilizzare, nel caso di assenza della zonizzazione della qualità dell'aria, prevede l'utilizzo della mappa della classificazione delle zone secondo il Dlgs 155/2010 (e il DM Ambiente 23 febbraio 2011 – Qualità dell'Aria – Formato per l'invio dei progetti di zonizzazione e di classificazione del territorio ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155). ARPA Campania, in sede sperimentale, ha applicato questo secondo metodo per le proprie elaborazioni.

W_R2: Qualità delle acque superficiali.

Al fine di poter calcolare questo indicatore è necessario conoscere lo stato ecologico e lo stato chimico del corpo idrico superficiale. Incrociando i dati e redigendo una cartografia tematica relativa, verificando il sottobacino nel quale ricade la azienda oggetto di studio sarà possibile attribuire l'indicatore.

Vulnerabilità territoriale

V1: aree naturali protette

Questo indicatore rappresenta la presenza di aree naturali protette (ZPS, SIC, RS, PAN, PA, PL) in prossimità dell'azienda oggetto di studio.

V2: Popolazione

Questo indicatore rappresenta la densità abitativa e quindi la conseguente vulnerabilità territoriale nei dintorni dell'azienda oggetto di studio. Vi sono due metodi per poter attribuire questo indicatore. Il primo tramite dati ISTAT sulla densità abitativa ed il secondo attraverso la Carta Regionale dei Servizi comprendente i dati sulla densità abitativa per numero civico di residenza.

In entrambi i casi si verifica la densità abitativa della zona nella quale ricade l'azienda e si attribuisce il relativo valore.

V3: Vulnerabilità del suolo

Al fine di valutare questo indicatore è necessario consultare la Carta della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee o metodi di stima equivalente per la determinazione della vulnerabilità dei suoli. Redatta una cartografia tematica si verifica la zona nella quale ricade l'azienda oggetto di studio e si determinerà l'indicatore.

V4: Siti contaminati

Sono presi in considerazione i seguenti tipi di siti: Siti di interesse nazionale (art. 252 Dlgs 152/06 e smi) e siti contaminati (art. 251 Dlgs 152/06 e smi di superficie superiore a 1000 mq).

Se l'impianto ricade o meno in una di tali aree si assegna un indicatore.

OPC ed OPT

Questi indicatori sono relativi ai criteri di performance dell'azienda. Sono presi in considerazione le eventuali sanzioni (amministrative e penali) comminate all'azienda, il possesso della certificazione di qualità ISO 14001 e della certificazione EMAS.

RMC (Risk Management Criteria)

Questo indicatore è attribuito in base alla presenza di eventuali deroghe al decreto AIA o alla presenza di Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) in base al Dlgs 334 del 17 agosto 1999 (come modificato ed integrato dal Dlgs 238 del 21 settembre 2005 – attuazione delle direttive 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidente

rilevante connessi con determinate sostanze pericolose. Testo coordinato ed aggiornato dal D.Lgs 238/2005 di attuazione della direttiva 2003/105/CE).

Tenuto conto degli esiti del periodo di sperimentazione dell'applicazione del SSPC, si ritiene possa essere confermata la rispondenza dei presupposti metodologici ai pertinenti requisiti della normativa comunitaria e nazionale, in particolare, per quanto concerne i criteri per la valutazione sistematica dei rischi ambientali della singola installazione AIA.

Ogni indicatore così calcolato può essere attualizzato alla realtà regionale campana tramite un "peso specifico" modificabile in considerazione delle esigenze, emergenze o scelte di indirizzi strategici.

Il software una volta interrogato restituisce una "classifica" del rischio di ogni azienda rappresentata da un numero. Più è alto il numero più l'azienda rappresenta un rischio.

Il piano delle ispezioni terrà conto di questa "classifica" e delle risorse umane, strumentali ed economiche rese disponibili dell'Arpac Campania.

In rispetto delle norme vigenti in materia, la pianificazione delle visite ispettive è redatta secondo un arco temporale triennale, aggiornato annualmente in attuazione della L.R. 26 maggio 2016 n. 14 - art. 12 bis comma 1 -, introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. f) della legge regionale 8 agosto 2018, n. 29.

4. Procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie.

Con l'applicazione del metodo "Sistema di Supporto alla Programmazione dei Controlli" – SSPC - si consente di effettuare una valutazione del rischio ambientale sulla base dei criteri normativi sopra richiamati arrivando a caratterizzare ogni installazione con un proprio indice di rischio compreso tra 1 (rischio basso) e 10 (rischio alto). La "graduatoria" delle installazioni secondo l'indice di rischio assegnato rappresenta la base per la programmazione dei controlli ordinari in quanto, a seconda del valore di detto indice, il periodo tra due visite in loco viene determinato come segue:

- ogni 3 anni, per le installazioni con vettore di rischio compreso fra 0 e 5,99;
- ogni 2 anni, per le installazioni con vettore di rischio compreso fra 6 e 7,49;

□ ogni anno, per le installazioni con vettore di rischio uguale o superiore a 7,5.

Il Programma viene predisposto da ARPA Campania e proposto alla competente Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Giunta regionale per la relativa approvazione.

Nella definizione del Programma ARPA Campania tiene conto, oltre che degli esiti dell'applicazione del SSPC e delle indicazioni fornite dalle strutture territoriali agenziali, di eventuali scostamenti tra quanto previsto dalla precedente programmazione e quanto effettivamente attuato, prevedendo l'effettuazione dei controlli non eseguiti entro il primo anno del nuovo ciclo di programmazione.

Il Piano, il Programma triennale e relative successive revisioni annuali, sono messi a disposizione sui siti web delle singole AACC e di ARPA Campania. Con cadenza annuale, ARPA Campania propone alla Regione Campania l'adozione di provvedimenti di aggiornamento del Programma triennale per:

- la revisione dei vettori di rischio ambientali associati a singole installazioni A.I.A. sulla base degli esiti delle ispezioni ambientali effettuate;
- l'adeguamento dell'elenco delle installazioni A.I.A. rientranti nel Programma triennale a seguito del rilascio di nuove A.I.A. o della revoca di A.I.A. esistenti da parte delle AACC.

Sulla base del Programma triennale definito e approvato come sopra descritto, entro il 15 dicembre, ARPA Campania trasmette alle singole Autorità Competenti (AACC) la programmazione annuale presso le installazioni A.I.A. di competenza; le AACC possono richiedere ad ARPA Campania modifiche alla programmazione annuale trasmessa, nel rispetto del quadro complessivo del Programma triennale e tenendo conto delle disponibilità di risorse umane, strumentali ed economiche dell'Agenzia, per esigenze specifiche funzionali ad un ottimale svolgimento delle funzioni amministrative di competenza.

Le programmazioni annuali definitive saranno messe a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sui siti web dell'AC e di ARPA Campania.

5. Identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione

La zona geografica coperta dal Piano coincide con l'intero territorio campano in cui sono localizzate le installazioni in possesso di A.I.A.

6. Registro delle installazioni coperte dal piano

Le installazioni interessate dall'attuazione del presente Piano sono le aziende collocate in Regione Campania e in possesso di A.I.A. regionale, in quanto rientranti nelle categorie IPPC individuate nell'allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06, nonché, ai fini del coordinamento in materia di controlli richiesto dalla norma, le aziende campane soggette ad A.I.A. statale, in quanto rientranti nelle categorie dell'allegato XII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06.

Si rammenta che, le Autorità Competenti per il rilascio dell'AIA sono le UOD Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Giunta regionale della Campania.

Le suddette Autorità Competenti rendono disponibile, ognuno per quanto di competenza, mediante pubblicazione nelle relative pagine web del sito regionale, l'elenco delle installazioni in possesso di A.I.A.; tali elenchi saranno oggetto di periodico aggiornamento, con cadenza almeno annuale, sulla base del rilascio di nuove AIA o dell'eventuale revoca delle AIA a installazioni esistenti.

7. Coordinamento con i controlli ordinari presso le AIA di competenza statale.

Secondo l'art. 29-decies, comma 3, del D.lgs. 152/06, i controlli presso gli impianti A.I.A. di competenza statale sono effettuati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), il quale per lo svolgimento di detta attività si può anche avvalere delle agenzie regionali. La programmazione di dette visite ispettive è effettuata da ISPRA in accordo con Arpa Campania ed i singoli Dipartimenti provinciali, sulla base di quanto specificato dalla convenzione in corso di stipula tra ISPRA e ARPA Campania in relazione agli aspetti operativi inerenti l'organizzazione delle visite in loco, per garantire il coordinamento della programmazione dei controlli delle A.I.A. regionali con quanto previsto nelle A.I.A. statali.

8. Procedure per le ispezioni straordinarie

L'ispezione straordinaria è disposta dall'Autorità Competente o direttamente attivata da ARPA Campania, che ne informa l'Autorità Competente, in caso di:

1. segnalazioni documentate di incidenti o eventi con risvolti critici sul piano ambientale;
2. necessità di accertamenti e verifiche in campo rilevate da ARPA Campania o dall'AC nell'ambito della valutazione di specifica documentazione attinente attività di controllo e monitoraggio in capo ai Gestori delle installazioni (ad esempio, autocontrolli, verifiche strumentali dei sistemi di monitoraggio alle emissioni per inceneritori di rifiuti urbani; messa a regime di impianti);
3. necessità di verifica che il gestore abbia adottato le misure prescritte a seguito di precedenti controlli ordinari. L'ispezione straordinaria, stante le relative peculiarità, non prevede di norma la comunicazione di avvio della visita ispettiva.

9. Ulteriori indicazioni sullo svolgimento dei controlli in loco

Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle attività ispettive, si forniscono alcune indicazioni volte ad assicurare una adeguata efficacia dell'ispezione ambientale in funzione del rischio e dell'impatto ambientale connesso all'esercizio dell'installazione A.I.A. oggetto di controllo.

Fermo restando la competenza di ARPA Campania nella predisposizione delle istruzioni operative interne all'Agenzia, si ritiene sostenibile un approccio che preveda:

l'esame preliminare degli aspetti critici e/o rilevanti, in termini di impatti sull'ambiente, connessi all'esercizio di una data installazione; detti aspetti sono desumibili dagli atti delle istruttorie tecniche condotte in fase autorizzativa e dal connesso provvedimento, dagli esiti di precedenti controlli, dalla valutazione dei dati sugli autocontrolli previsti nel Piano di Monitoraggio e Controllo, dalle comunicazioni del Gestore effettuate in caso di inconvenienti o incidenti che hanno influito significativamente sull'ambiente o ancora dalla conoscenza di specifiche problematiche ambientali locali;

□ l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di accertamento in loco in modo da garantire, in ordine di priorità, la verifica delle prescrizioni dell'A.I.A. che intervengono sui predetti aspetti critici e/o rilevanti, sino all'esame, nell'ambito di una o più verifiche programmate, della gamma completa degli effetti ambientali indotti dall'installazione.

Tale approccio permette di operare nel rispetto dei pertinenti dettami del D.lgs. 152/06 che stabiliscono all'art. 29-decies, comma 3, che l'AC, avvalendosi dell'ARPA, accerti:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Si ritiene altresì che la suddetta indicazione sia in linea con:

□ l'indirizzo fornito dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con la Circolare del 27.10.2014 (prot. 22295) in merito all'applicazione dell'art. 29-sexies, comma 6-ter del D.lgs. 152/06 (punto 9), secondo cui “il disposto normativo va interpretato alla luce del fatto che gli effetti ambientali potenzialmente indotti sono già stati oggetto dell'istruttoria dell'istanza, che ha individuato gli effetti accertati e, per ciascuno di essi la più opportuna periodicità dell'ispezione. Compito dell'Ente di controllo è quello di effettuare gli accertamenti nei limiti di quanto espressamente programmato nell'AIA, limitando gli eventuali approfondimenti istruttori alle sole modalità applicative del Piano di monitoraggio e controllo”;

□ quanto previsto all'art. 3, comma 1 del Decreto 6 marzo 2017, n. 58 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 -bis.” ovvero che “L'eventuale visita presso l'installazione può essere finalizzata alla verifica completa del rispetto dell'AIA, oppure può consistere in un controllo parziale relativo a specifiche problematiche o componenti critiche e impattanti, valutate sulla base della verifica documentale o di un'analisi di rischio.”

10. Coordinamento delle attività di ispezione in capo a differenti autorità

Nel rispetto degli adempimenti in materia di visite ispettive stabiliti dalle relative normative, sarà assicurata, per quanto di competenza, la valorizzazione delle potenziali sinergie nelle attività di controllo in materia di “A.I.A.”, “rischio di incidente rilevante”, “direttiva nitrati”, e “controllo per la prevenzione incendi”, anche attraverso lo sviluppo di adeguati strumenti operativi in vista dell’armonizzazione dei diversi programmi di controllo e al fine di assicurare che attività di controllo, previste dalle predette differenti norme, ma riferite ai medesimi aspetti e condotte sostanzialmente secondo medesime modalità, purché preventivamente condivise tra le autorità preposte al controllo, possano essere valutate ed assunte ai fini della verifica dell’attuazione delle singole normative applicabili.